LEGGE 26 aprile 2010, n. **10**.

**Disposizioni sulla partecipazione della Regione al**

**processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure**

**di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza**

**all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee.**

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

*la seguente legge:*

Titolo I

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE

ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI

E ALLA DETERMINAZIONE

DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

E SULL’ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello

Statuto regionale e delle norme di procedura stabilite

dalle leggi dello Stato, nell’ambito delle proprie competen-

ze, concorre direttamente alla formazione degli atti e alla

determinazione delle politiche dell’Unione europea, garantisce

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia all’Unione europea e provvede all’attuazione

ed esecuzione degli accordi internazionali sulla base

dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza,

trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione

con lo Stato, secondo le modalità disciplinate dalla

presente legge.

Art. 2.

*Osservazioni della Regione sui progetti di atti*

*dell’Unione europea*

1. Il Governo della Regione definisce le osservazioni

della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea nonché

sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e

sulle loro modificazioni.

2. Il Governo della Regione riferisce alle competenti

commissioni dell’Assemblea regionale siciliana e alla

Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività

dell’Unione europea della medesima Assemblea sulle

proposte di osservazioni.

3. Le commissioni competenti e la Commissione per

l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione

europea esaminano i progetti e gli atti di cui al comma 1 ed

esprimono atti di indirizzo al Governo della Regione ai fini

della formazione della posizione italiana. L’Assemblea può,

inoltre, formulare osservazioni e trasmetterle al Presidente

del Consiglio o al Ministro per le politiche europee, ai sensi

dell’articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,

tramite la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei

Consigli regionali e delle Province autonome.

4. L’Assemblea regionale siciliana, altresì, secondo

quanto previsto dall’articolo 6 del protocollo sull’applicazione

dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato

al Trattato sull’Unione europea (TUE) e al Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, trasmette al Parlamento

della Repubblica le proprie valutazioni circa il

rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e negli

atti dell’Unione europea che abbiano ad oggetto materie di

competenza regionale.

5. L’Assemblea regionale siciliana può esprimere indirizzi

al Governo della Regione anche al fine di sollecitare

la richiesta di convocazione della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano per il raggiungimento dell’intesa e

per l’apposizione della riserva di esame di cui all’articolo

5, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 3.

*Esame del programma legislativo annuale*

*e dei documenti di consultazione*

*della Commissione europea*

1. Le commissioni dell’Assemblea regionale siciliana,

per le parti di propria competenza, e la Commissione per

l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione

europea della medesima Assemblea, esaminano i libri

bianchi, i libri verdi, le comunicazioni e il programma

legislativo annuale della Commissione europea. Le commissioni

possono formulare osservazioni ed esprimere atti

di indirizzo al Governo della Regione. L’Assemblea può

assumere le conseguenti determinazioni ed esprimere gli

eventuali atti d’indirizzo che contribuiscono alla formazione

della posizione italiana.

Art. 4.

*Obblighi di informazione sulla formazione degli atti*

*e la definizione delle politiche dell’Unione europea*

1. Il Governo della Regione comunica all’Assemblea

regionale siciliana:

a) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente,

le risultanze delle riunioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano convocata in

sessione comunitaria ai sensi dell’articolo 17 della legge

4 febbraio 2005, n. 11, delle riunioni per il raggiungimento

dell’intesa sui progetti e gli atti dell’Unione europea nelle

materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 5,

comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle

altre riunioni aventi ad oggetto questioni europee;

b) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente,

le risultanze della Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano che abbiano ad oggetto questioni europee;

c) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente,

le risultanze dei tavoli di coordinamento

nazionali sui progetti e gli atti dell’Unione europea nelle

materie di competenza regionale ai fini della definizione

della posizione italiana ai sensi dell’articolo 5, comma 7,

della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente,

le risultanze del comitato tecnico integrato del

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei di

cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) le risultanze delle riunioni della Conferenza

Stato-Regioni nelle quali il Governo della Repubblica

abbia illustrato la posizione che intende assumere relativamente

alle proposte e alle materie di competenza regionale

inserite all’ordine del giorno del Consiglio europeo e

del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, ai sensi

dell’articolo 5, comma 10, della legge 4 febbraio 2005,

n. 11, e gli esiti delle relative riunioni del Consiglio europeo

e del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea;

f) preventivamente il programma dei lavori e, successivamente,

gli esiti degli incontri svolti dalle delegazioni

governative che partecipano alle attività del Consiglio e

della Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, comma

1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. In relazione agli atti di cui al comma 1, le commissioni

dell’Assemblea regionale siciliana possono formulare

osservazioni ed esprimere indirizzi al Governo della Regione.

Art. 5.

*Rappresentanti regionali*

*nel Comitato delle Regioni dell’Unione europea*

1. L’indicazione dei rappresentanti regionali, titolari e

supplenti, in seno al Comitato delle Regioni dell’Unione

europea, quando spetti alla Regione, è effettuata dal

Governo della Regione, previo parere della Commissione

per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione

europea dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Il Governo della Regione garantisce un’informazione

qualificata e tempestiva alla Commissione per l’esame

delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea

dell’attività svolta dai rappresentanti regionali in seno al

predetto Comitato.

Art. 6.

*Obblighi di informazione*

1. Il Governo della Regione comunica all’Assemblea

regionale siciliana l’avvio dei procedimenti di indagine

male sugli aiuti di Stato e delle procedure di infrazione da

parte della Commissione europea per inadempienze o violazioni

degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea imputabili alla Regione, con le informazioni sulle

eventuali conseguenze di carattere finanziario.

2. Le commissioni competenti e la Commissione per

l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione

europea dell’Assemblea regionale siciliana esaminano gli

atti di cui al comma 1 e possono formulare osservazioni o

esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione.

3. I dipartimenti regionali assicurano una verifica

costante della conformità dell’ordinamento regionale con

quello dell’Unione europea, anche ai fini dell’articolo 8,

comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e ne trasmettono

le risultanze, con particolare riguardo alle misure da

intraprendere, alla Presidenza della Regione. Gli assessori

regionali, per le materie relative alla propria amministrazione,

riferiscono annualmente sugli esiti di tale verifica

alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale

siciliana, dando conto anche dello stato di attuazione dei

provvedimenti legislativi di adeguamento all’ ordinamento

dell’Unione europea.

Art. 7.

*Adeguamento dell’ordinamento regionale*

*agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea*

1. Il Governo della Regione, al fine di dare tempestiva

attuazione, nelle materie di competenza regionale, alle

direttive europee e di conseguire l’obiettivo dell’adeguamento

dell’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione

europea, presenta all’Assemblea regionale siciliana

i necessari disegni di legge di settore. Quando sorga

l’obbligo in capo agli Stati membri di dare attuazione agli

atti dell’Unione europea entro un termine stabilito dai

medesimi, il Governo presenta i predetti disegni di legge

non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza, anche al fine di

evitare che la Regione incorra nelle sanzioni previste dall’ordinamento

nazionale e da quello dell’Unione europea.

Art. 8.

*Contenuto della legge sulla partecipazione*

*della Regione all’Unione europea*

1. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento

regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione

di atti dell’Unione europea o da sentenze degli

organi giurisdizionali dell’Unione europea, il Governo

della Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta

all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza

all’Unione europea denominato ‘Legge sulla partecipazione

della Regione all’Unione europea’ seguito dall’anno

di riferimento. Nella relazione al disegno di legge, il

Governo della Regione riferisce sullo stato di conformità

dell’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione

europea e, in particolare, sullo stato delle eventuali procedure

di infrazione per inadempienze e violazione degli

obblighi imputabili alla Regione. Da conto, in particolare,

delle direttive in merito alle quali il termine di recepimento

è scaduto e lo Stato ha adottato provvedimenti

attuativi nell’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo

117, quinto comma, della Costituzione.

2. La legge sulla partecipazione della Regione alla

Unione europea:

a) reca le disposizioni volte a dare attuazione, nelle

materie di competenza regionale, ove non si sia provveduto

con i disegni di legge di settore di cui all’articolo 7,

comma 1, alle direttive europee e ad assicurare, ove necessario,

la piena applicazione dei regolamenti europei e la

conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza degli

organi giurisdizionali dell’Unione europea;

b) contiene le disposizioni necessarie all’esecuzione

delle sentenze degli organi giurisdizionali e degli atti della

Commissione o degli altri organi dell’Unione europea che

comportino obblighi di adeguamento per la Regione e le

opportune disposizioni modificative o abrogative di disposizioni

vigenti oggetto di procedure d’infrazione;

c) contiene, altresì, le disposizioni modificative o

abrogative della legislazione regionale vigente necessarie

all’attuazione o applicazione degli atti di cui alle lettere a)

e b) e a garantire la conformità dell’ordinamento regionale

a quello dell’Unione europea.

3. Alla legge sulla partecipazione della Regione alla

Unione europea è allegato un elenco contenente:

a) le direttive europee che non necessitino di provvedimenti

di attuazione in quanto l’ordinamento regionale

è già conforme ad esse;

b) gli atti dell’Unione europea che non necessitino di

interventi legislativi con l’indicazione dei relativi provvedimenti

amministrativi di attuazione, adottati o da adottare.

Art. 9.

*Relazione annuale del Governo della Regione*

*sulla partecipazione alla formazione*

*degli atti dell’Unione europea ed alla determinazione*

*delle politiche dell’Unione europea*

*e sull’attività di rilievo internazionale*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo della

Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana una

relazione relativa a:

a) le attività svolte, anche dai singoli assessori, e le

posizioni assunte e che intenda assumere nella formazione

degli atti e nella determinazione delle politiche

dell’Unione europea, nelle sedi sia nazionali che europee;

b) le attività di rilievo internazionale, inclusi gli

accordi, le intese e le attività promozionali, posti in essere

nell’esercizio del potere estero della Regione.

2. L’Assemblea regionale siciliana può assumere le

conseguenti determinazioni ed esprimere gli eventuali atti

d’indirizzo.

Art. 10.

*Ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali*

*dell’Unione europea*

1. Nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa

legittimazione, il Presidente della Regione propone ricorso

dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea

avverso gli atti della medesima Unione ritenuti illegittimi,

previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione

per l’esame delle questioni concernenti l’attività

dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana.

2. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 2, della legge

5 giugno 2003, n. 131, il Presidente della Regione chiede

al Governo della Repubblica di proporre ricorso dinanzi

agli organi giurisdizionali dell’Unione europea avverso gli

atti normativi ritenuti illegittimi, previa delibera della

Giunta regionale, sentita la Commissione per l’esame delle

questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea

regionale siciliana.

3. L’Assemblea regionale siciliana, anche ai fini del

controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà, di cui

all’art. 5 del TUE, può approvare atti

d’indirizzo al Governo della Regione ai fini dell’attivazione

della procedura per l’impugnazione degli atti

dell’Unione europea.

Titolo II

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

DEI FONDI EUROPEI

Art. 11.

*Modifiche all’articolo 50*

*della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,*

*in materia di attuazione*

*della programmazione regionale unitaria*

1. All’articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009,

n. 9, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente

periodo: ‘Un’apposita sezione del Documento di programmazione

economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione

della programmazione regionale unitaria, in particolare

lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi

regionali relativi ai fondi europei, del programma

di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

e in genere dei programmi di spesa delle risorse

aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali

finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento

fra i diversi strumenti;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ‘1 bis. Ai

fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al comma

1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea

regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione

circa l’istruttoria degli atti e i relativi negoziati con

gli organismi dell’Unione europea, statali e con tutti gli

altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente

alla Commissione per l’esame delle questioni

concernenti l’attività dell’Unione europea e alle competenti

commissioni dell’Assemblea regionale siciliana.’;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: ‘3. I Programmi

operativi che attuano la programmazione regionale

unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo

parere della Commissione per l’esame delle questioni concernenti

l’attività dell’Unione europea e delle competenti

commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi

entro quindici giorni dall’assegnazione della relativa

richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea. Laddove

i pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il

Governo ne prescinde. Le modifiche di carattere finanziario

e di merito ai Programmi operativi sono comunicati

alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti

l’attività dell’Unione europea e alla II Commissione legislativa

‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.’;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: ‘7. Il Governo

riferisce annualmente alle competenti commissioni

e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti

l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale

siciliana sull’attuazione o modificazione dei programmi

regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento

allo stato di attuazione dei singoli programmi e

dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello

stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni

di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti

rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di

conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo

dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni

o esprimere atti d’indirizzo al Governo della

Regione e, ove ne ravvisino l’opportunità, riferiscono all’Assemblea

con apposita relazione.’.

Art. 12.

*Accordi di programma quadro*

1. I nuovi accordi di programma quadro, sottoscritti

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti

commissioni dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi

entro quindici giorni dall’assegnazione della relativa

richiesta da parte del Presidente della medesima Assemblea.

2. Le rimodulazioni di carattere finanziario, le modifiche,

le integrazioni e gli atti aggiuntivi agli accordi di

programma quadro sono comunicati alle competenti commissioni

dell’Assemblea regionale siciliana.

3. Il Governo riferisce annualmente sull’attuazione o

sulla modificazione degli accordi di programma quadro in

corso alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale

siciliana e, con particolare riferimento alle politiche finanziate

con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quadro

della politica regionale unitaria di programmazione, alla

Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività

dell’Unione europea della medesima Assemblea.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di

farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 aprile 2010.

LOMBARDO

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati

il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le

modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all’art. 2, comma 3*:

L’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali

sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.”

così dispone:

«*Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni*

*relative alla formazione di atti normativi comunitari*. *–* 1. I progetti

e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche

comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli

regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e

ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data

presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie

assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata

e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano

nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome,

curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e

le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti

giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo

3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del

Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per

il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti

dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21 7

una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle

province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano

richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni.

Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta,

il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame

in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. In tale caso il

Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche

comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio

dei Ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni

dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in

mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività

dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle

regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo

entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza,

entro il giorno precedente quello della discussione in sede

comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette

alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province

autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui

all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti

delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri

da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva

definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il

Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia,

in sede di Unione europea.

8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le

politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province

autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte

e delle materie di competenza delle regioni e delle province

autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni

del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le

politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del

Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di

competenza delle regioni e delle province autonome che risultano

inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo

intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta

Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri

dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria,

sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province

autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando

la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le

politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per

il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del

Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo

con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni

dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno

2003, n. 131.».

*Nota all’art. 2, comma 4*:

L’articolo 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà

e di proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea (TUE)

e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea così dispone:

— «Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di

uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a

decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo

nelle lingue ufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento

europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che

espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia

conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento

nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare

all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo

di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il

parere ai

governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di

giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli

investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzione

o organo interessato.».

*Nota all’art. 2, comma 5*:

Per l’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari.” vedi art. 2, comma 3.

*Note all’art. 4, comma 1, lettera a)*:

— L’art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari.” così dispone:

«*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni*. *–* 1. Il

Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi,

o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione

speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata

alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse

regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le

Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

*a*) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione

degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

*b*) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle

funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di

cui all’articolo 1, comma 1;

*c*) sullo schema del disegno di legge di cui all’articolo 8 sulla

base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato

interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di

competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.».

— Per l’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari.” vedi art. 2, comma 3.

*Nota all’art. 4, comma 1, lettera c)*:

Per l’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari.” vedi art. 2, comma 3.

*Nota all’art. 4, comma 1, lettera d)*:

L’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali

sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.”

così dispone:

«*Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei*. *–* 1.

Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di

formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli

atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale

adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale

per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le

politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari

esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi

competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche

inseriti all’ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che

interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere

di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente

di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli

ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni

rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze

attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al

Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un

comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche

comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.

NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

8 30-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte

direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in

materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando

si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome,

il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti

per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal

Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli

affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento

del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati,

rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e

con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche

comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti

unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,

in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al

quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che

hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità

di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea,

o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente,

il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31

gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie

disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Nota all’art. 4, comma 1, lettera e)*:

Per l’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo

dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari.” vedi art. 2, comma 3.

*Nota all’art. 4, comma 1, lettera f)*:

L’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18

ottobre 2001, n. 3.” così dispone:

«*Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione*

*sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria*. *–* 1. Le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono

direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione

degli atti comunitari, partecipando, nell’àmbito delle delegazioni

del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro

e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo

modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che

tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e,

comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione della

posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal

Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione

di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle

materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto

comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere

anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma,

è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati

con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a

statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di

Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo,

il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall’attuazione del

presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre

ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli

atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una

delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre

tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a

maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.».

*Nota all’art. 6, comma 3*:

L’art. 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali

sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione

europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.”

così dispone:

«*Legge comunitaria*. *–* 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome,

nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva

attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le

politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il

tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti

dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le

regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo

emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche

comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni

interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi

di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne

trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi,

anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità,

agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei

Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni

opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le

province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti

in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche

comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui

al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per

le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri

e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno

presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione:

«Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento.

5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al

comma 4 il Governo:

*a*) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al

diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione

dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia

delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni

degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

*b*) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via

amministrativa;

*c*) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso

inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto

e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento,

in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa;

*d*) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai

sensi dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali

regolamenti di attuazione già adottati;

*e*) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole

regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle

direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a

leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e

dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque,

non oltre il 25 gennaio di ogni anno.».

*Nota all’art. 8, comma 1*:

L’art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana così recita:

— «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti

dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica

dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

*b*) immigrazione;

*c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni

ed esplosivi;

*e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela

della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile

dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

*f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;

elezione del Parlamento europeo;

*g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e

degli enti pubblici nazionali;

*h*) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

amministrativa locale;

*i*) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e

penale; giustizia amministrativa;

*m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale;

*n*) norme generali sull’istruzione

*p*) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali

di comuni, province e città metropolitane;

*q*) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

*s*) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti

internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio

con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia

delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione

e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;

tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione

civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti

di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza

complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci

pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione

e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario

e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per

la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione

dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni

materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle

materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione

e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in

caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare

spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città

metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la

piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed

economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle

cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre

Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con

individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere

accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,

nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

*Nota all’art. 10, comma 2*:

Per l’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.

Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.” vedi nota art. 4, comma 1, lettera f).

*Nota all’art. 11, comma 1*:

L’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante

“Norme in materia di aiuti alle imprese” per effetto della modifica

apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria*. *–*

1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla

base degli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea regionale

siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del

Documento unitario di programmazione, (DUP) dei Programmi operativi

regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e

degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale

unitaria definita nel Documento di programmazione economicofinanziaria

(DPEF). *Un’apposita sezione del Documento di programmazione*

*economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione*

*regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di*

*avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma*

*di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in*

*genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle*

*politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando*

*conto del coordinamento fra i diversi strumenti.*

*1-bis. Ai fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al comma*

*1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea regionale siciliana*

*una qualificata e tempestiva informazione circa l’istruttoria degli atti e*

*i relativi negoziati con gli organismi dell’Unione europea, statali e con*

*tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente*

*alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività*

*dell’Unione europea e alle competenti commissioni dell’Assemblea*

*regionale siciliana.*

2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale

unitaria i Programmi operativi per l’obiettivo convergenza di cui al

regolamento CE n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per

l’obiettivo di cui al regolamento CE n. 1698/2005, il Programma operativo

Fondo europeo per la pesca per l’obiettivo di cui al regolamento

CE n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo

per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella

competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari

norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento

strategico di coordinamento di tale programmazione.

*3. I Programmi operativi che attuano la programmazione regionale*

*unitaria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della*

*Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività*

*dell’Unione europea e delle competenti commissioni dell’Assemblea*

*regionale siciliana, da rendersi entro quindici giorni dall’assegnazione*

*della relativa richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea. Laddove i*

*pareri non siano trasmessi nei quindici giorni previsti, il Governo ne*

*prescinde. Le modifiche di carattere finanziario e di merito ai*

*Programmi operativi sono comunicati alla Commissione per l’esame*

*delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alla II*

*Commissione legislativa ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.*

4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte

nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione

del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all’articolo 8

della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed

integrazioni.

5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11 della legge

regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente

vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti

che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative

spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti

in più esercizi.

6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono

comunicati alla Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana

per via telematica.

*7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni*

*e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività*

*dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana sull’attuazione o*

*modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo*

*riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando*

*conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento*

*degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti*

*pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento*

*di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei*

*programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere*

*atti d’indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l’opportunità,*

*riferiscono all’Assemblea con apposita relazione.*

8. Gli atti relativi agli adempimenti per l’attuazione dei programmi

operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 379 bis

«Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo

normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli

obblighi comunitari e di attuazione delle politiche comunitarie».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musotto, Marziano,

Ferrara il 6 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 12 marzo

2009.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 47 del 7 aprile

2009, 62 del 23 settembre 2009, 66 del 13 ottobre 2009, 69 del

3 novembre 2009, 81 del 26 gennaio 2010, 82 del 27 gennaio 2010, 88

del 17 febbraio 2010, 89 del 23 febbraio 2010, 90 del 2 marzo 2010 e

94 del 16 marzo 2010.

Deliberato l’invio al ‘Comitato per la qualità della legislazione’

nella seduta n. 90 del 2 marzo 2010.

Parere reso dal ‘Comitato per la qualità della legislazione’ nella

seduta n. 41 del 9 marzo 2010.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 94 del 16 marzo 2010.

Relatore: Francesco Musotto.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 162 del 14 aprile 2010.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 162 del 14 aprile 2010.